

Ricorso di Christian van der Haegen contro Comitato economico e sociale europeo, proposto il 24 maggio 2004.

(Causa T-189/04)

(2004/C 217/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 maggio 2004 il sig. Christian van der Haegen, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Comitato economico e sociale europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno CESE/C/02/03 di non ammettere il ricorrente alle prove del concorso;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il bando di concorso di cui trattasi prevedeva quale condizione di ammissione, tra l'altro, che ciascun candidato dimostri il possesso di cinque anni di esperienza professionale acquisita nelle istituzioni europee di cui almeno quattro anni in seno al Comitato economico e sociale e/o al Comitato delle regioni. Per il primo modulo del concorso per cui il ricorrente ha presentato la sua candidatura, il bando esigeva inoltre che tre anni sul totale dell'esperienza fossero in rapporto con la natura delle funzioni prevista da tale modulo.

Il ricorrente il quale avrebbe acquisito un'esperienza professionale ricca e varia presso diverse istituzioni europee, fa valere a sostegno del suo ricorso che il bando di concorso sarebbe illegittimo e violerebbe l'art. 27 dello Statuto ed i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, poiché niente giustifica l'esigenza di un'esperienza professionale acquisita unicamente in seno al Comitato economico e sociale e/o al Comitato delle regioni ad esclusione delle altre istituzioni europee.

Ricorso della Flex Equipos de Descanso S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 maggio 2004.

(Causa T-192/04)

(2004/C 217/43)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 maggio 2004 la Flex Equipos de Descanso S.A, con sede in Madrid (Spagna) rappresentata dall'avv. R. Ocquet, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Anche la Legget & Platt, Incorporated è stata parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2004, nel procedimento R 333/2003-

1, nella parte in cui ha respinto la prova fornita dall'opponente ed ha respinto l'opposizione B-386088;

- rinviare la causa all'UAMI, ordinando a quest'ultimo di rifiutare la registrazione del marchio comunitario di cui alla domanda n. 1607167, «LURA -FLEX», per tutti i prodotti cui si riferisce;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: Legget & Platt, Incorporated

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Il marchio denominativo «LURA-FLEX», per i prodotti delle classi 6 e 20 (Insieme di molle da inserire in mobili, letti, effetti lettereci, mobili imbottiti, materassi e sedie; Mobili, letti; biancheria da letto; materassi...) (N. 1607167)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Fabricas Lucia Antonio Betere S.A., ora Flex Equipos de Descanso S.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Le registrazioni del marchio figurativo spagnolo «FLEX» per prodotti delle classi 6 e 20 (materiali per costruzione metallici; strutture metalliche per letti; letti, materassi con molle in metallo, mobili.), nonché la reputazione di tali segni in relazione ad ogni tipo di letti, materassi e cuscini.

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso sollevato dalla Flex Equipos de Descanso

Motivi di ricorso: Violazione della Regola 18, n. 2, e 22, n. 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95 ⁽¹⁾, nonché violazione del diritto dell'opponente ad essere sentito ai sensi della Regola 18 del regolamento. Erronea applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario.

Ricorso della Gul Ahmed Textile Mills Ltd contro il Consiglio dell'Unione Europea, proposto il 28 maggio 2004

(Causa T-199/04)

(2004/C 217/44)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 maggio 2004 la Gul Ahmed Textile Mills Ltd, con sede in Landhi, Karachi (Pakistan), rappresentata dall'avv. L. Ruesmann, con domicilio eletto Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan ⁽¹⁾, in quanto esso istituisce dazi antidumping sulla merce della ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è una compagnia pakistana che produce biancheria da letto e la esporta nell'Unione europea. La sua merce è soggetta al dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato. A sostegno del suo ricorso di annullamento del regolamento la Gul Ahmed Textile Mills Ltd deduce i seguenti motivi:

- la violazione degli artt. 5, nn. 7 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽²⁾ e 5.1 e 5.2 dell'Accordo antidumping OMC, con

riferimento all'apertura dell'inchiesta. La ricorrente asserisce che la denuncia sulla cui base è stata aperta l'inchiesta era manifestamente insufficiente sia sotto il profilo dei fatti esposti sia riguardo al ragionamento svolto per giustificare l'apertura di un'indagine;

- un errore manifesto di valutazione, la violazione degli artt. 2, nn. 3 e 5, e 18, n. 4, del regolamento (CE) n. 384/96 nonché una violazione dell'Accordo antidumping OMC, a proposito del calcolo del valore normale;
- la violazione dell'art. 2, n. 10, del regolamento (CE) n. 384/96, dell'Accordo antidumping OMC nonché dell'obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, quanto all'adeguamento a titolo di restituzione dei dazi in sede di confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione;
- un errore manifesto di valutazione, la violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 384/96 e una violazione dell'Accordo antidumping OMC, riguardo all'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio grave e di un nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il pregiudizio denunciato.

⁽¹⁾ GU L 66 del 4.3.04, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.96, pag. 1.

Ricorso della Regione Autonoma della Sardegna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 maggio 2004

(Causa T-200/04)

(2004/C 217/45)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 28 maggio 2004, la Regione Autonoma della Sardegna, con l'avvocato Domenico Dodaro, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione impugnata nella parte in cui afferma che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti previsti dall'Italia in forza dell'articolo 5 della legge della Regione Sardegna 17 novembre 2000, n. 22
- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente giudizio